

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAIOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del 27/11/2020

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 31.08.2020, preceduto da reclamo, il ricorrente espone di aver stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo. Deduce la nullità della clausola relativa alle provvigioni corrisposte all'agente/mediatore in quanto la conclusione del contratto sarebbe avvenuta mediante interposizione di un intermediario del credito ovvero di un mediatore creditizio che avrebbe agito in qualità di "procuratore" della banca con ciò violando il suo dovere di imparzialità. Per tale ragione, chiede: • che sia dichiarata la nullità della clausola contrattuale relativa alle provvigioni dell'intermediario del credito; • il rimborso dell'importo complessivo della commissione pari a € 1.859,76. Chiede, in via principale, il rimborso di € 3.208,38 a titolo restituzione integrale della commissione agente mediatore e di rimborso di quota parte non maturata degli oneri; in via subordinata, il rimborso di € 2.967,30 a titolo di quota parte non maturata degli oneri, oltre interessi legali.

Costitutosi l'intermediario resistente si oppone alle pretese del ricorrente ed eccepisce: che nel mod. SECCI tra i costi a carico del cliente, sono chiaramente indicati i costi recurring e i costi up front e qual è il regime dei costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento la commissione mandataria per il perfezionamento del contratto, incluse le spese di istruttoria hanno natura up front, in quanto viene applicata a copertura dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione relativi ad attività preliminari e conclusive del prestito; che il prestito in oggetto è stato collocato da un intermediario del credito che

all'epoca della sottoscrizione del contratto, avvenuta a marzo 2014, era un intermediario del credito ex art. 106 del TUB; che quest'ultima non ha mai rivestito la figura di mediatore creditizio, vale a dire di colui che mette in relazione banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per facilitare la conclusione del contratto mantenendo una posizione d'imparzialità tra le parti; che la commissione a titolo di provvigione a favore dell'intermediario del credito ha carattere upfront; che la commissione mandataria per il finanziamento è stata restituita in sede di conteggio estintivo; che nulla è dovuto a titolo di oneri assicurativi.

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2. La controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto e/o delegazione di pagamento degli emolumenti, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
3. Occorre preliminarmente rilevare che con la "sentenza Lexitor", emessa dalla Corte di Giustizia Europea (CGUE) in data 11 settembre 2019 nella causa 383/2018, in materia di rimborso dei costi legati ai finanziamenti al consumatore nel caso di estinzione anticipata, la CGUE, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16 paragrafo 1, della direttiva UE 2008/48, ha statuito che tale norma debba essere interpretata "nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".
Ciò premesso, il Collegio richiama quanto statuito recentemente dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 il quale ha rilevato che "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".
4. Il Collegio ha, altresì, ritenuto che "che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch'essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi

recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione" del costo del credito, sancito nell'abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva" (decisione Collegio di Coord. n. 26525/2019).

5. Il ricorrente contesta, in via principale, la nullità della commissione di intermediazione, poiché nella conclusione del contratto è intervenuto un mediatore creditizio, il quale ha, altresì, firmato il contratto in qualità di procuratore dell'intermediario.

Si richiama in proposito il principio di diritto di recente stabilito dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26526/19, secondo cui "Nel caso di inosservanza delle disposizioni degli articoli 2 DPR 287/2000 e 128 sexies TUB, determinata dalla sottoscrizione, per conto dell'intermediario finanziario, del contratto di finanziamento da parte del mediatore già intervenuto in tale veste nella fase dell'individuazione del futuro beneficiario del finanziamento stesso, ferma restando la inestensibilità della nullità per violazione di norme imperative del contratto tra intermediario e cliente al successivo contratto di finanziamento, alla parte finanziata spetta la restituzione degli oneri derivanti dal compenso del mediatore finanziario illegittimamente computati nel costo totale del credito nonchè, ricorrendone la relativa domanda e la dimostrazione a cura del danneggiato, del risarcimento riferibile alla impossibilità di concludere il contratto di finanziamento a condizioni più vantaggiose. In quest'ultimo caso, la responsabilità del finanziatore consegue alla scelta del mediatore ed all'omesso esercizio del dovere di non adibirlo ad intervenire in sua rappresentanza nella stipulazione del contratto di finanziamento".

Su tale questione si sono pronunciati alcuni Collegi territoriali riscontrando, in caso di accertato intervento di un mediatore creditizio nella veste di procuratore speciale di una delle parti, il venir meno della giustificazione causale della commissione di intermediazione applicata e, dunque, accertata la nullità della clausola, la sua natura indebita.

Nel caso in esame, tuttavia, nonostante le asserzioni del ricorrente non vi è alcuna prova in ordine alla circostanza che il soggetto intervenuto sia un mediatore creditizio.

6. Quanto alla commissione di perfezionamento del contratto e intermediario del credito, di attivazione e intermediario del credito, il Collegio ne rileva la natura up front e ritiene in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia e dal Collegio di Coordinamento con la sopra richiamata pronuncia, il diritto del ricorrente alla riduzione dei costi up front, da calcolarsi secondo la curva di interessi.

7. Quanto alla commissione per la gestione del finanziamento, il Collegio ne rileva la natura recurring ed il conseguente diritto del ricorrente ad ottenerne la restituzione secondo il pro rata.

8. Quanto agli oneri assicurativi, quanto al rischio impiego, dalla documentazione versata in atti risulta che la relativa polizza è stata attivata mediante intervento della Compagnia assicurativa. Nulla è, dunque, dovuto a tale titolo al ricorrente. Quanto al premio vita, Il Collegio ritiene il resistente tenuto, ove la polizza non sia stata attivata, al rimborso, secondo le condizioni generali di polizza.

9. Ciò premesso, le richieste del ricorrente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate complessive	108	rate scadute	14	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	94	TAN	5,30%					
Denominazione		% rapportata al TAN	77,32%					
commissioni per il perfezionamento del contratto				619,92 €	Up front	479,32 €		479,32 €
commissione per la gestione del finanziamento				619,92 €	Recurring	539,56 €	539,56 €	0,00 €
provvigioni intermediario del credito				1.859,76 €	Up front	1.437,95 €		1.437,95 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €